

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## **Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite: inammissibile il reclamo contro il provvedimento che respinge l'istanza di rinnovazione delle operazioni peritali**

L'[art. 696-bis co. 1](#) nulla dice sulla possibilità di impugnazione, rinviando all'[art. 696 co. 3](#), che a sua volta rinvia all'[art. 695 c.p.c.](#), secondo cui il giudice decide sull'istanza di istruzione preventiva per mezzo di un'ordinanza non impugnabile. C. Cost. n. 144/2008, partendo dalla condivisibile affermazione della non impugnabilità del provvedimento positivo, ha sostenuto la illegittimità costituzionale della norma ove non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza ex [art. 696 c.p.c.](#) Ciò posto, va affermato che tale possibilità è certamente da escludersi nei confronti del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex [art. 696 bis c.p.c.](#) o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del procedimento (ciò, anche a prescindere dalla natura non cautelare dell'istanza in decisione, mancando una eadem ratio tale da giustificare l'estensione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale e, ancora prima, mancando la stessa riconducibilità della fattispecie al casus deciso dal giudice delle leggi).

**Tribunale di Ravenna, ordinanza del 27.6.2016**

...omissis...

Il reclamo avanzato ssss nei termini in cui è proposto, non appare suscettibile di accoglimento e va dichiarato inammissibile.

Il procedimento è stato instaurato su ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto dalla sssai fini della nomina di un consulente tecnico ai fini della valutazione del danno subito in conseguenza di un intervento di natura implantologia eseguito dal dott. ssss nonché ai fini dell'eventuale conciliazione fra le parti.

Il richiesto accertamento tecnico con funzione conciliativa è stato ammesso dal giudice di prime cure, che ha nominato il dott.sssssss i termini assegnati per il deposito della perizia, nonché violato i diritti di difesa e dato atto, difformemente al vero, che le proprie conclusioni fossero avallate o addirittura confermate dai CTP nominati da ciascuna delle due parti.

Viene in questa sede reclamato il provvedimento con il quale, lo stesso giudice di prime cure ha respinto l'istanza ex art. 196 c.p.c. di rinnovazione delle operazioni peritali.

A seguito della notificazione del reclamo si è costituita l'opposta, rilevando nel merito come non sussistesse alcuna nullità della perizia e come di fatto, sia pure avanti al giudice di prime cure, vi fosse stato il tempo per uno scambio di osservazioni tecniche e giuridiche sulle risultanze dell'elaborato; in via pregiudiziale si è sostenuto l'inammissibilità del reclamo per essere stato svolto unicamente in via cartacea e non telematica.

All'udienza del ssss di qualunque altra considerazione, da ritenersi assorbita, deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. nei confronti del provvedimento gravato.

Si deve in primo luogo rilevare che l'art. 2 co. 3 lett. e bis n. 6 del d.l. n. 35/2005, convertito con modd. dalla L. n. 80/2005, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Lo scopo primario avuto di mira dal legislatore è stato quello di introdurre uno strumento deflattivo, nella consapevolezza che molteplici tipologie di cause (sia nel settore medico, come quella in esame, ma anche nel settore degli appalti o della prestazione d'opera) risultano in gran parte condizionate dall'esperimento di una consulenza che, spesse volte, è in grado di favorire la transazione o conciliazione delle parti. Da qui l'esigenza di poter anticipare tale momento accertativo e di stimolo al possibile accordo, rispetto alla stessa proposizione della domanda giudiziale ordinaria, svincolando la richiesta dalla necessaria sussistenza del *periculum in mora*.

Se vi è incertezza dottrinarica in ordine al nuovo istituto, vi è però assoluta concordia sul fatto che l'accertamento peritale con funzione conciliativa, di cui all'art. 696 bis c.p.c., non richiede quel presupposto cautelare fondamentale che è dato dal pericolo di danno grave ed irreparabile che potrebbe determinarsi nelle more del futuro giudizio di merito. L'art. 696 bis del resto, dichiara espressamente che la consulenza tecnica preventiva può essere richiesta "anche al di fuori delle condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 696".

L'art. 696 bis co. 1 nulla dice sulla possibilità di impugnazione, rinviando all'art. 696 co. 3, che a sua volta rinvia all'art. 695 c.p.c., secondo cui il giudice decide sull'istanza di istruzione preventiva per mezzo di un'ordinanza non impugnabile.

È noto che C. Cost. n. 144/2008 si è occupata di quest'ultima disposizione e, partendo dalla condivisibile affermazione della non impugnabilità del provvedimento positivo, ha invece sostenuto la illegittimità costituzionale della norma ove non prevede la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 696 c.p.c.

La possibilità di estendere detta pronuncia al caso del rigetto della richiesta di consulenza tecnica preventiva con funzione conciliativa, di cui al diverso art. 696 bis c.p.c., è controversa ed è anzi contraddetta dalla prevalente giurisprudenza di merito (cfr. ad es. Trib. Reggio Emilia, 19/01/2012, in Giur. Merito, 2013, 5, 1010, con nota di Costabile). Ma è tuttavia certamente da escludersi – anche a prescindere dalla natura non cautelare dell'istanza in decisione – nei confronti del provvedimento positivo di accoglimento del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. o del diverso provvedimento su cui lo stesso giudice provveda in ordine a difficoltà esecutive o richieste incidentali svolte nel corso del citato procedimento di consulenza preventiva. Del resto, tale possibilità neppure è stata ammessa dalla citata C. Cost. nel caso dell'accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 696 c.p.c. che, differentemente dall'istanza in esame, richiede pur sempre una urgenza cui far fronte in termini di cautela processuale.

Manca quindi una *eadem ratio* tale da giustificare l'estensione di quanto affermato dalla Csc Costituzionale e, ancora prima, manca la stessa riconducibilità della fattispecie (provvedimento positivo e non di rigetto) al *casus* deciso dal giudice delle leggi.

Del resto, la parte che si voglia dolere di eventuali vizi della consulenza o della sua inattendibilità, ben può farlo nel successivo giudizio di merito, ove potrà opporsi alla ammissione dell'elaborato e richiedere che venga disposta una nuova CTU, risultando persino incongruo a tale fine riconoscere una reclamabilità ex art. 669 *terdecies* c.p.c.

In definitiva, pertanto, come anticipato, il reclamo in esame non può trovare accoglimento e va dichiarato inammissibile.

Spese compensate, stante la novità delle questioni trattate e la natura della decisione.

pqm

Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, respinge il reclamo proposto dal ssss compensate.